

Causa Torreggiani e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 gennaio 2013 (ricorsi nn. 43517/09, 46882/09 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10)

Ricevibilità dei ricorsi – Difetto di qualità di vittima – Per intervenuta modifica della situazione di fatto lamentata all'epoca della presentazione del ricorso – Non sussiste.

Condizioni di detenzione - Spazio personale all'interno della cella – Inferiore al parametro CPT – Mancato rispetto di altri parametri – Violazione del divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti ex art. 3 CEDU – Sussiste.

Una decisione o una misura favorevole al ricorrente è sufficiente a privarlo della qualità di vittima solo quando le autorità nazionali abbiano riconosciuto, esplicitamente o sostanzialmente, la violazione della Convenzione e vi abbiano posto rimedio.

La mancanza di spazio personale all'interno della cella che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto ai termini della Convenzione, aggravata dalla mancanza di acqua calda per lunghi periodi e dalla scarsa illuminazione e ventilazione, costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura e pene o trattamenti inumani e degradanti.

Fatto. La causa in oggetto prende le mosse dai ricorsi presentati dai signori Torreggiani, Bamba e Biondi – che, al momento della proposizione del ricorso alla Corte, erano detenuti nell'istituto penitenziario di Busto Arsizio – e dai signori Sela, El Haili, Hajjoubi e Ghisoni, all'epoca detenuti nel carcere di Piacenza (il solo signor Ghisoni lo è tuttora).

Essi avevano adito la Corte EDU lamentando che le loro rispettive condizioni detentive costituissero trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Tutti i ricorrenti, che condividevano ciascuno una cella di 9 metri quadrati insieme ad altre due persone, avevano denunciato la mancanza di spazio vitale nelle rispettive celle. Essi inoltre lamentavano l'esistenza di gravi problemi di distribuzione dell'acqua calda, nonché, limitatamente al carcere di Piacenza, una insufficiente aereazione e illuminazione delle celle.

Diritto.

Sulla ricevibilità dei ricorsi (art. 35 CEDU). Il governo italiano, in via preliminare, aveva eccepito l'irricevibilità dei ricorsi, rilevando il difetto della qualità di vittima, dal momento che tutti i ricorrenti (tranne il sig. Ghisoni) erano stati scarcerati o trasferiti in altre celle dopo la presentazione dei ricorsi.

La Corte ha rammentato che, in linea di principio, una decisione o una misura favorevole al ricorrente è sufficiente a privarlo della qualità di vittima solo quando le autorità nazionali abbiano riconosciuto, esplicitamente o sostanzialmente, la violazione della Convenzione e vi abbiano posto rimedio. Nel caso di specie, la circostanza che il governo italiano abbia provveduto, dopo la presentazione del ricorso, alla scarcerazione o al trasferimento dei ricorrenti non è sufficiente a far ritenere che le autorità interne abbiano riconosciuto le violazioni denunciate dai ricorrenti e poi riparato il danno che essi avrebbero potuto subire a causa delle situazioni descritte nei loro ricorsi. Pertanto, la Corte ha rigettato l'eccezione del governo italiano affermando che tutti i ricorrenti potevano ancora sostenere di essere vittime di una violazione dei loro diritti sanciti dall'art.3 della CEDU.

La Corte ha altresì respinto l'eccezione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in quanto non sarebbe stata dimostrata l'effettività del rimedio indicato dal Governo (ossia del reclamo al magistrato di sorveglianza, ex artt. 35 e 39 della legge n. 354 del 1975), vale a dire la sua idoneità

ad impedire il protrarsi della violazione denunciata e ad assicurare ai ricorrenti un miglioramento delle condizioni di detenzione.

Condizioni di detenzione e tutela della dignità umana (art. 3 CEDU). La Corte ha ricordato che la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che le condizioni di detenzione siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza insita nella detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente.

La Corte ha quindi ricordato i suoi precedenti in materia di sovraffollamento delle carceri, rilevando come in alcuni casi la mancanza di spazio all'interno delle celle costituisca l'elemento centrale nella valutazione della conformità di una data situazione all'articolo 3. Altre volte, invece, nell'esame del rispetto di tale disposizione, rilevano ulteriori aspetti delle condizioni detentive, come la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte, in mancanza di prova contraria circa le condizioni detentive lamentate, ha riconosciuto che i ricorrenti non hanno beneficiato di uno spazio vitale conforme ai criteri da essa ritenuti accettabili. Considerato inoltre che la misura delle celle collettive raccomandata dal CPT è di quattro metri quadrati, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la grave mancanza di spazio, sperimentata dai sette ricorrenti per periodi variabili dai quattordici ai cinquantaquattro mesi, abbia costituito di per sé un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione. Tale situazione è stata aggravata ulteriormente dalla mancanza di acqua calda per lunghi periodi e dalla scarsa illuminazione e ventilazione nelle celle di Piacenza: circostanze che non hanno mancato di causare nei ricorrenti un'ulteriore sofferenza, benché non costituiscano da sole un trattamento inumano e degradante.

Sulla procedura della sentenza pilota (art. 46 CEDU). La Corte, dopo aver constatato che il sovraffollamento carcerario in Italia ha carattere strutturale e sistemico e che la violazione del diritto di beneficiare di condizioni detentive adeguate ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone – come è dimostrato dal numero di ricorsi proposti contro l'Italia per denunciare tale fenomeno – ha deciso di applicare la procedura della sentenza pilota al caso di specie. Essa ha sottolineato anche il bisogno urgente di offrire alle persone interessate una riparazione appropriata su scala nazionale.

La Corte ha preliminarmente riconosciuto gli sforzi messi in campo dallo Stato italiano per contribuire a ridurre il fenomeno del sovraffollamento negli istituti penitenziari e le sue conseguenze; ciononostante, il tasso nazionale di sovraffollamento è rimasto molto elevato.

Quanto ai rimedi da adottare per far fronte a tale situazione, la Corte ha rimarcato la necessità di ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure alternative alla detenzione e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere¹.

La Corte ha quindi osservato come il solo rimedio indicato dal Governo convenuto come percorso che consenta al detenuto di domandare il miglioramento delle condizioni denunciate, vale a dire il reclamo rivolto al magistrato di sorveglianza in virtù degli articoli 35 e 69 della legge

¹ Un maggiore ricorso alle misure alternative alla detenzione e un minor ricorso alla reclusione era stato altresì oggetto delle raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri (v. Rec(99)22 e Rec(2006)13).

sull'ordinamento penitenziario, non sia effettivo nella pratica, dato che generalmente non permette di porre fine rapidamente alle condizioni di detenzione contrarie all'articolo 3 della Convenzione. Né il Governo ha dimostrato l'esistenza di un ricorso in grado di assicurare alle persone incarcerate in condizioni lesive della loro dignità una qualsiasi forma di riparazione per la violazione subita. Al riguardo, essa ha altresì osservato che la recente giurisprudenza interna, che attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di condannare l'amministrazione a pagare un indennizzo pecuniario, è lungi dal costituire una prassi consolidata e costante delle autorità nazionali.

Tutto ciò premesso, la Corte ha disposto che lo Stato italiano dovrà, entro un anno a decorrere dalla data in cui la presente sentenza sarà divenuta definitiva, istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi ed idonei ad offrire una riparazione del danno adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario. Inoltre, nell'attesa che vengano adottate le suddette misure, la Corte ha disposto il rinvio, per la durata di un anno a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva, dell'esame di tutte le cause non ancora comunicate aventi unicamente ad oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia riservandosi la facoltà, in qualsiasi momento, di dichiarare irricevibile una causa di questo tipo o di cancellarla dal ruolo a seguito di composizione amichevole tra le parti o di definizione della lite con altri mezzi, conformemente agli articoli 37 e 39 della Convenzione.

Ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte ha accordato, in via equitativa e a titolo di risarcimento del danno morale, la corresponsione delle somme richieste dai ricorrenti, sig.ri Torreggiani, Biondi e El Haili e di assegnare, allo stesso titolo, la somma di 23.500 euro al sig. Bamba, di 11.000 euro al sig. Sela, di 12.000 euro al sig. Hajjoubi e di 12.500 euro al sig. Ghisoni. Il rimborso delle spese sostenute non è stato accordato nei confronti dei ricorrenti che erano stati autorizzati a presentarsi personalmente innanzi alla Corte e che non hanno prodotto documenti giustificativi delle loro spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 35 CEDU

Art. 3 CEDU

Art. 41 CEDU

Art. 46 CEDU

Artt. 35 e 69 Legge n. 354 del 1975

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 35 – sulla qualità di vittima: *Eckle c. Germania*, 15 luglio 1982, *Amuur c. Francia*, 25 giugno 1996, *Dalban c. Romania* [GC], n. 28114/95, *Jensen c. Danimarca* (dec.), n. 48470/99.

Art. 3 CEDU – relativamente alla tutela dei diritti del detenuto: *Kudła c. Polonia* [GC], n. 30210/96, *Norbert Sikorski c. Polonia* n. 17599/05.

Art. 3 CEDU – condizioni di detenzione e sovraffollamento delle carceri: *Karalevičius c. Lituania*, n. 53254/99, 7 aprile 2005, *Kantjyrev c. Russia*, 21 giugno 2007, *Andrei Frolov c. Russia*, 29 marzo 2007, *Kadikis c. Lettonia*, 4 maggio 2006, *Sulejmanovic c. Italia*, 16 luglio 2009.